

n. 2188/2012 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

---

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.	Edoardo MONTI	Presidente
dott.	Domenico PAPARO	Consigliere
dott.	Leonardo SCIONTI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 02.11.2012  
al n. 2188 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2012  
avverso la sentenza n. 165/12 del 11.04.2012 del Tribunale di Lucca - Viareggio

promossa da

██████████ **s.c.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in Firenze, via De' Conti n. 3, presso e nello studio dell'Avv.  
Beatrice Ducci Donati che lo rappresenta e difende come da mandato allegato

- appellante -

contro

██████████, elettivamente domiciliata in Massarosa (LU), via  
Cenami n. 583, presso e nello studio degli Avv. Vittorio Bovini e Roberto Polloni che  
la rappresentano e difendono come da mandato allegato

- appellata -

avente ad oggetto: intermediazione finanziaria.



La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: "...*Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto d'appello ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 165/2012 del Tribunale di Lucca Sezione distaccata di Viareggio, depositata in data 11.04.2012, non notificata, previa sospensione della sua esecutività: In via preliminare accertare, così come richiesto, il vizio di nullità della sentenza n. 165/2012, resa dal Tribunale di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio per aver pronunciato, senza revoca della precedente decisione (ordinanza) su uno stesso titolo Cirio sia per nullità che per inadempimento, con inammissibile contrasto di pronunce sullo stesso oggetto di causa, dichiarandola priva di ogni effetto, con richiesta di restituzione alla Banca di quanto da Essa versato per compulsum alla sig.ra [REDACTED] in esecuzione della sentenza stessa. Sempre in via preliminare insiste nella già spiegata eccezione di prescrizione, ampiamente maturata per il risarcimento danni esposto in sentenza. Nel merito in riforma dell'appellata sentenza Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accertare e dichiarare che la [REDACTED] S.p.A. all'atto delle intermediazioni dei titoli di cui in atti effettuati su ordini del dante causa dell'appellata nel 2000 e 2001, investimenti adeguati al suo standard di investitore, aveva agito nel pieno rispetto della normativa vigente e con totale osservanza della medesima, così come provato dai documenti depositati nel giudizio di primo grado ed all'interno di un valido contratto di intermediazione. Posto ciò Voglia la Corte revocare la declaratoria di inadempimento, esposta in maniera erronea e senza distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale da parte del G.O.T. del Tribunale di Lucca Sezione distaccata di Viareggio nella sentenza n. 165/2012 e respingere le domande tutte avanzate dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] S.p.A., attuale [REDACTED] Cooperativa in quanto non provate, con condanna alla restituzione alla Banca di quanto da Essa pagato per compulsum in esecuzione della sentenza impugnata e della precedente ordinanza 21.05.2010. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado...*"; per l'appellata: "...*Riproposte tutte le domande formulate*



*nell'atto introduttivo di lite e nella precisazione delle conclusioni, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria e diversa istanza rejeta, voglia: -in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile per le causali sopra esposte; - rigettare l'istanza di sospensiva per i motivi di cui sopra; - nel merito, rigettare l'appello proposto dal [REDACTED] in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, n. 165/2012; In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio....".*

**- FATTO E DIRITTO -**

**I. Fatto e processo.** Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il [REDACTED].c.p.a. (d'ora in poi, soltanto "[REDACTED]") chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

I.1. In particolare, deduceva l'appellante, in fatto, che il giudizio era stato introdotto dall'odierna appellata [REDACTED], la quale, nella qualità di erede di [REDACTED], aveva convenuto in giudizio la [REDACTED] S.p.A (ora [REDACTED]) deducendo che il *de cuius* aveva acquistato obbligazioni Cirio FIN Frn 03, in data 22.05.2000, per Euro 12.997,77=, nonché notes Cirio Spa 8%, in data 22.01.2001, per Euro 10.054,01=; che il medesimo aveva prestato il proprio consenso all'acquisto delle obbligazioni, privo di qualsivoglia cognizione tecnico bancaria, basandosi unicamente sulle rassicurazioni a lui pervenute da parte del funzionario dell'ente bancario sulla bontà e sicurezza dei titoli; che in entrambi i casi il funzionario si era riferito nel corso del colloquio a generiche "obbligazioni Cirio", mentre in realtà l'acquisto aveva interessato Cirio Finance Luxemburg S.A. a tasso variabile scadenza 2003 e Cirio Finanziaria Spa 8% scadenza 21.12.2005; che pertanto sia durante il primo investimento, eseguito dal funzionario della banca senza alcuna sottoscrizione dell'ordine, sia nel corso del successivo, regolarmente sottoscritto dall'investitore, la Banca era caduta in gravi inadempienze informative, avendo manifestamente violato la normativa primaria e regolamentare di cui agli articoli 21 del D.lgs 24.02.1998 n.58 (TUF), art. 26 (Regole generali di comportamento) comma 1, lettere e) -f), dell'art. 28



(Informazioni tra gli intermediari e gli investimenti), comma 1 e 2, dell'art. 29 (Operazioni non adeguate), commi 1,2,3 del Regolamento Consob n. 11522/98, oltre che l'obbligo di buona fede; che, difatti, l'ente bancario era venuto meno all'onere di illustrare compiutamente al cliente la natura ed il rischio dello specifico investimento, la situazione economico patrimoniale dell'emittente, il rischio di insolvenza, la mancanza di qualsivoglia rating attribuito al gruppo Cirio e ogni genere di informazione necessaria e idonea a effettuare una consapevole scelta di investimento. In particolare, deduceva ancora che, poiché non si trattava di obbligazioni di diritto italiano, ma di notes quotati in Lussemburgo, la Banca avrebbe dovuto informare il *de cuius*, quanto al primo investimento, che esso era indirizzato su una società estera, utilizzata dalla CIRIO Spa italiana anche per eludere la normativa nazionale in tema di obbligazioni, quanto al secondo, che lo strumento finanziario era emesso in Lussemburgo; aggiungeva inoltre che l'esame dei fissati bollati ricevuti dopo le operazioni di investimento recavano solo le indicazioni "Cirio Fin" e "Cirio Spa" e nel primo acquisto non era neppure indicato il codice ISIN identificativo della specifica emissione a conferma della totale opacità del documento e di mancanza di chiarezza rendendo di fatto non conoscibile il prodotto finanziario acquistato. Concludeva pertanto affinché il Tribunale "*...1. In via principale, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerente il contratto operazione di acquisto dei bond Cirio Fin.Frn 00/03 per un controvalore di € 12.977,77 e il contratto di operazione di acquisto dei bond Cirio Spa 8% per un controvalore di € 10.054,01 per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice equivalente alla complessiva somma investita di € 23.023,17 oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione della somma investita pari ad € 23.023,17 o la somma che risulterà dalla espletando istruttoria oltre*



*interessi legali dal dì del dovuto al saldo 2. In via subordinata, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentari nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerente il contratto di operazione di acquisto dei bond Cirio FIN. Frn 00/03 per un controvalore di € 12.977,17 e il contratto di operazione di acquisto dei bond Cirio Spa 8% per un controvalore di € 10.054,01 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e dell'importo delle cedole se riscosse, risolvere i contratti di negoziazione dei titoli e/o il contratto di intermediazione mobiliare e condannarla al risarcimento del danno patito dagli attori equivalente alla complessiva somma investita pari a € 23.031,78 o a quella somma che risulterà al termine della espletando istruttoria oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione della somma investita pari ad € 23.023,17 o la somma che risulterà dalla espletando istruttoria oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo. 3. In via ulteriore subordinata ,accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari di cui in premessa anche in ordine alla violazione dell'art. 29 del Reg. Consob 10943/97 del 30/9/1997 e successiva delibera Consob 11254/97 e la inosservanza dell'art. 3 del contratto di intermediazione mobiliare sottoscritto in data 6/6/1995 e il conseguente inadempimento contrattuale della convenuta per detti illeciti comportamenti, riconoscere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di operazione di acquisto del bond Cirio Fin.Frn 00/03 per un controvalore di € 12.977,77 e il contratto di operazione di acquisto dei bond Cirio Spa 8% per un controvalore di € 10.054,01 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione integrale della somma di €.23.031,78 o la somma che risulterà dalla espletanda istruttoria oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari...”. Si costituiva dinanzi al Tribunale ■■■■ la quale eccepiva preliminarmente carenza di interesse ad*



agire nonché intervenuta prescrizione delle domande di inadempimento e risoluzione relativamente all'acquisto dei titoli Cirio Finance Luxemburg e Cirio S.p.a. 8%, dal momento che gli ordini erano stati effettuati in data 30.05.2000 e 22.01.2001 dal [REDACTED], così come riportato nella nota di acquisto, negli estratti conto e sul dossier titoli ed era pacifico che né quest'ultimo né i suoi aventi causa avevano effettuato atti interruttivi della prescrizione quinquennale valevole sia per la domanda di risarcimento del danno che tutte le altre domande fondate sulla pretesa responsabilità della convenuta a titolo precontrattuale, ossia derivante da pretesa violazione dei doveri di informazione e degli altri comportamenti imposti dalla legge ai soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario, responsabilità da inquadrarsi – comunque – in quella aquiliana, con conseguente applicazione del disposto di cui all'articolo 2947 c.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle richieste di inadempimento e di risarcimento del danno tutte perché infondate in fatto e diritto, ritenendo di aver agito nelle operazioni di acquisto dei titoli in maniera conforme alla normativa vigente e non sussistendo alcuna prova di un comportamento illegittimo o comunque lesivo di diritti altrui da parte dell'Istituto di Credito tale da comportare alla declaratoria di grave inadempimento od alla risoluzione contrattuale del contratto-quadro o dei singoli ordini d'acquisto. Nel corso del giudizio, con ordinanza *ex art. 186-bis c.p.c.*, l'istruttore disponeva il pagamento in favore dell'attrice della somma di € 12.997,77= relativa all'acquisto dei *bond* Cirio del 24.05.2000 per il quale non era stato prodotto ordine scritto e che era pertanto da ritenersi nullo; quindi, la causa era istruita attraverso produzioni documentali ed espletamento di prove orali ed era poi riservata in decisione, con ulteriore richiesta della Banca convenuta di restituzione di € 15.339,92= pagata *per compulsum* dalla [REDACTED] S.p.A. a [REDACTED] a seguito di ordinanza del 21.05.2010 per la pretesa nullità dell'ordine di acquisto Cirio Finance S.A. con richiesta di revoca della ordinanza stessa stante la erroneità delle motivazioni e l'indebito arricchimento provocato nei confronti della attrice in danno della Banca da tale provvedimento.



I.2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria dell'odierna appellata disponendo la condanna della Banca convenuta al pagamento della somma di € 21.219,37= (23.051,78 – 1.832,41) pari alla differenza tra la sommatoria dei due acquisti (12.997,77 + 10.054,01) e le cedole maturate e percepite (1.832,41), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in motivazione e al contempo ordinando alla ██████████ la restituzione alla Banca convenuta di tutte le obbligazioni acquistate dal suo dante causa ██████████

██████████ Osservava che in data 06.06.1995 il *de cuius* aveva sottoscritto presso l'allora ██████████ un contratto di “negoziazione, collocamento e distribuzione, raccolta ordini, valori bollati e deposito titoli”, ossia un contratto quadro mediante il quale l'ente bancario si obbligava a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente; che nessun ordine scritto era prodotto per l'acquisto, in data 24.05.2000, delle obbligazioni Cirio Finance Luxemburg S.A., mentre risultava agli atti quello relativo all'acquisto, in data 12.01.2001, delle obbligazioni Cirio Finanziaria S.p.a. 8%. Osservava, ancora, che l'articolo 2 del suddetto contratto quadro prevedeva che gli ordini potessero essere impartiti per scritto o verbalmente, non costituendo quest'ultima forma violazione della normativa primaria e regolamentare; che la forma scritta prevista a pena di nullità dall'articolo 23 T.U.F. e dall'articolo 30 del regolamento Consob n. 11522/1998, si riferiva soltanto al contratto quadro e non ai singoli ordini che, in base a tale contratto, vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo; che dunque la mancanza della forma scritta dell'ordine di acquisto del 24.05.2000 non ne comportava la nullità; che tuttavia la regola di cui all'art. 21 TUF imponeva all'operatore il dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare scelte consapevoli, ed autodeterminate di investimento e disinvestimento; che successive delibere CONSOB, dettagliavano le condotte informative dell'intermediario, come già sopra indicato, condotte non assolute nel caso di specie,



emergendo l'inadempimento della banca convenuta *ictu oculi*, poiché l'operazione finanziaria posta in essere in data 12.01.2001, era “non adeguata”, come dichiarato per scritto dalla banca nel medesimo ordine di acquisto, e al tempo stesso, non risultava che l'odierna appellante avesse mai informato il *de cuius* del rischio della operazione finanziaria in oggetto e sulle sue implicazioni, oltre al fatto che la stessa Banca gravata del relativo onere probatorio non aveva chiesto di provare tale circostanza; che analoghe considerazioni valevano naturalmente anche per l'altro ordine di acquisto del 24.05.2000, in relazione al quale, mancando la forma scritta, non risultava essere stata data al cliente neppure l'informazione riguardo alla non adeguatezza dell'operazione. Conclusivamente, il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento, condannando la [REDACTED] S.p.A a risarcire alla parte attorea la somma di € 21.219,37=oltre accessori, come sopra specificato.

I.3. Appellava la sentenza il [REDACTED] (incorporante l'originario istituto bancario), reiterando l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione già sopra esposta. Evidenziava, inoltre che l'ordinanza ingiunzione del giudice di prime cure, sulla base della quale la Banca aveva restituito il controvalore di uno dei titoli, non era stata revocata in sentenza sebbene tale revoca fosse stata richiesta specificamente dall'Istituto; che ciò era ragione ed origine del vizio di nullità dell'intera sentenza, nella quale, non essendovi revoca di tale precedente, era stato disposto con due motivazioni diverse sullo stesso titolo, uno di nullità e l'altro di responsabilità precontrattuale con inammissibile contrasto di decisioni. Deduceva infine nel merito che i titoli acquistati erano perfettamente in linea con il profilo del [REDACTED], solitamente ricavato dalle dichiarazioni che il cliente rilascia alla banca al momento della stipula del contratto di intermediazione: infatti come emergente dai documenti allegati egli non aveva fornito alla banca nessuna informazione circa la sua propensione al rischio, rifiutandosi di rilasciare alcunché, nonostante fosse richiesto per suo interesse e sottolineando dunque un carattere di investitore altamente speculativo e pienamente accettante il rischio di investimento. Anche dalle



testimonianze rese dalla figlia del *de cuius* era possibile recepire l'impegno dell'ente bancario in tal senso. Concludeva come in epigrafe chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

**I.4.** Si costituiva l'appellata [REDACTED], la quale eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'appello, comunque la sua infondatezza, riportandosi alle motivazioni del primo giudicante. Deduceva, quanto alla pretesa nullità della sentenza, che non sussisteva alcuna contraddittorietà tra l'ordinanza resa in corso di causa e la sentenza dal momento che, nell'iter argomentativo di quest'ultima, il giudice aveva configurato specificatamente l'inadempimento contrattuale della Banca derivante dalla violazione dell'articolo 21 TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob 11522/1998; pertanto, la pronuncia di nullità resa nell'ordinanza-ingiunzione era stata assorbita dalla sentenza conclusiva del giudizio che aveva accertato una responsabilità contrattuale sanzionando la condotta dell'intermediario finanziario con il rimedio risarcitorio conforme al *decisum* della di plurime sentenze di legittimità. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

**II. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.** È infondata. L'appellante, come richiede l'art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha ampiamente argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; *id.*, Sezione VI-1, ordinanza 22.09.2015, n. 18704)- La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).

**III. Le eccezioni (pregiudiziali e preliminari) e il merito.** Preliminarmente, l'appellante eccepiva la nullità della sentenza poiché contrastante con precedente



“ordinanza – ingiunzione” emessa in data 24.05.2010 fondata su nullità, per carenza di forma scritta, dell'ordine di acquisto relativo alle obbligazioni Cirio Finance. L'eccezione è infondata. Va precisato che trattasi – in realtà – per come emerge dagli atti di causa, di ordinanza di pagamento di somme non contestate *ex art. 186-bis c.p.c.* e non di ordinanza-ingiunzione. Ne consegue che l'ordinanza emessa risulta priva di efficacia in quanto assorbita dalla successiva sentenza anche in punto di motivazione. Quanto, poi, all'ulteriore preliminare eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in favore della convenuta, va specificato nuovamente quanto già chiarito dal primo giudice: se da un lato non pare revocarsi in dubbio che l'inadempimento per carenze informative del contratto di investimento (c.d. “contratto a valle”) costituisce certamente un inadempimento contrattuale con riferimento al contratto-quadro, dall'altro lato consegue che si applica a tale ipotesi la prescrizione ordinaria decennale e che nel caso di specie, per quanto sopra riferito, essa non è maturata. Quanto al merito, si deve convenire con il giudice di primo grado che l'inadempimento dell'Istituto di Credito emerge *ictu oculi*: difatti, ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e b), costituisce obbligazione primaria dell'intermediario “...*comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati...*” e “...*acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati...*”; nel caso di specie – come già ampiamente motivato dal giudice di primo grado – non risulta che l'odierna parte appellante abbia mai rispettato questi obblighi, non informando adeguatamente il *de cuius* dei rischi e conseguenze che avrebbe avuto l'inizio dell'operazione finanziaria, assunto alla quale parte appellante non ha saputo opporre sufficiente prova contraria. Risulta *per tabulas* che, per quanto riguarda l'operazione finanziaria posta in essere in data 12.01.2001 relativa all'acquisto di obbligazioni Cirio Finanziaria Spa 8%, l'intervento finanziario era non adeguato, come specificamente dichiarato dalla Banca nel relativo ordine di acquisto, e non risulta che l'appellante Banca abbia mai rilasciato alcuna specifica informazione al *de cuius* sul rischio dell'operazione finanziaria in oggetto; analoga considerazione si deve



ammettere anche per l'altro ordine di acquisto effettuato in data 24.05.2000, in relazione al quale, pur non comportando la nullità la mancanza di forma scritta poiché prevista dall'articolo 2 del contratto quadro, non risulta comunque essere stata data al cliente nessuna informazione, neppure quella dell'inadeguatezza dell'operazione. La controparte si limita infatti come argomentazione difensiva a descrivere il profilo investitorio del ██████████ come altamente speculativo e il suo rifiuto a rilasciare dichiarazioni al momento della stipulazione del contratto-quadro, ma ai sensi dell'articolo 23/6 del suddetto Testo Unico gravava sull'intermediario finanziario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e l'obbligo processuale di assolvere correttamente l'onere della prova riguardo al puntuale e corretto adempimento dei sopra menzionati doveri di informazione attiva, consistenti nell'informazione sulla natura e titolo dell'emittente, rischiosità dell'operazione, mancanza di rating, inadeguatezza dell'operazione, eccetera. Difatti l'informativa generica sui rischi di investimento consegnata all'atto di sottoscrizione del contratto quadro non è certamente rispondente all'obbligo informativo richiesto, come confermato dalla Suprema Corte (n. 17340/2008 e n. 22147/2010). A nulla poi rileverebbe il fatto che il ██████████ non avesse voluto rilasciare informazioni o che avesse effettuato altre operazioni di investimento a carattere speculativo, poiché l'articolo 29/3 della delibera CONSOB n. 11522/1998, comunque impone un comportamento di garanzia a carico degli intermediari i quali “...quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute...”; tale disposizione trova applicazione su tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato,



tanto laddove sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, quanto laddove l'operazione avvenga su istruzione del cliente. L'appello è dunque infondato.

**IV. Le spese.** Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore corrispondente ad affari contenziosi di valore corrispondente all'oggetto di lite, con parametro prossimo al medio.

**- PER QUESTI MOTIVI -**

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], avverso la sentenza n. 165/12 del 11.04.2012 del Tribunale di Lucca – Viareggio, così provvede:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi € 5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
- 3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.

Firenze, 01.12.2020

IL CONSIGLIERE Est.  
Leonardo Scionti

IL PRESIDENTE  
Edoardo Monti

